



Consiglio Regionale della Puglia

5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA DELL'ART. 2 COMMA 2 L.R. 11 MAGGIO 1990, N. 30"

ad iniziativa dei consiglieri Tedesco, Bruno, De Cristoforo, Martellotta,
Di Cagno, Marroccoli, Dipietrangelo, Belardi, Giangrossi.

Esaminata dalla V Commissione nella seduta dell'11 giugno 1993. Parere favorevole.

Relatore: Alberto TEDESCO.

Giugno, 1993.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2

PARERE N.110/V

P.d.l. " Modifica dell'art.2 comma 2 l.r. 11 maggio 1990,n.30" di iniziativa dei Consiglieri Tedesco,Bruno,De Cristofaro,Martellotta,Di Cagno,Marroccoli, Dipietrangelo,Belardi,Giagrossi.

Seduta 11 giugno 1993

Presenti: Tedesco (Presidente), Bruno, Dipietrangelo, Martellotta, Pizzicoli, Stano.

Esperto interno: Parisi (Sett.Urbanistica)
p.la Segreteria Comm/ne : Mona, Romanazzi

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- presa in esame la proposta di legge in epigrafe, che prevede la modifica dell'art.2 comma 2 della legge reg.le 11 maggio 1990,n.30 nel punto in cui è consentita l'attività edilizia per i piani attuativi approvati prima del 6 giugno 1990;
- condivisa la proposta;
- approvato l'emendamento allegato che amplia da 30 a 90 giorni la scadenza entro cui il CUR è tenuto a rendere il proprio parere e cassa il "silenzio-assenso";
- ascoltate le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

CONDIZIONATO

all'inserimento nel testo dell'emendamento proposto ed allegato al presente parere;

DESIGNA RELATORE

il Presidente Tedesco.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole: Tedesco,Bruno,Dipietrangelo,Martellotta,Stano

Contrario: Pizzicoli

Astenuto: (nessuno)

Il Responsabile Segreteria
(ing.Giovanni Mona)

Giovanni Mona

Il Presidente
(A.Tedesco)



Proposta di legge

"Modifica dell'art. 2 comma 2 L.R. 11 maggio 1990, n. 30"

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

La presentazione della proposta di legge oggi al nostro esame illustra in modo articolato le ragioni che stanno al suo fondamento tecnico-giuridico. La riprendo quindi testualmente ritenendo così di fornire alla discussione tutti gli elementi per un giudizio approfondito.

"" La legge regionale n.30 dell'11.05.1990, nel disporre il divieto dell'attività edilizia in alcune specifiche aree, così come indicate all'art.1 lett. a),b),c), esentava dallo stesso (art.2 comma 2) "gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge".

La successiva l.r. n.2/92 dell'11.02.1992 ha modificato la suddetta norma, prevedendo l'esenzione del blocco dell'attività edilizia anche per gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi adottati alla suddetta data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) approvati alla stessa data.

La legislazione regionale in questione si proponeva finalità di sostanziale salvaguardia generalizzata di intere categorie di beni ambientali e paesaggistici da proteggere, nel presupposto di una sollecita entrata in vigore del PUTT, che si sarebbe fatto carico di "selezionare", fra i suddetti beni, quelli ritenuti di interesse preminente, sotto l'aspetto specifico.

Senonchè, il ritardo nei tempi di elaborazione del PUTT e la conseguente necessità metodologica di operare la tutela mediante proroghe sistematiche dei termini stabiliti dalla l.r. 30/90, hanno determinato l'effetto di inibire ogni attività sulle aree assoggettate alla tutela medesima, ivi comprese anche quelle attività di primaria importanza per la vita e lo sviluppo medesimo delle comunità interessate, che tali fossero state, appunto, qualificate dagli strumenti comunali di pianificazione e programmazione.

II

Il che oggi impone una valutazione delle situazioni su cui ha inciso la legislazione regionale in questione.

In particolare, si sono determinati pesanti effetti negativi, fra i quali alcuni comportamenti evidenti e ingiustificate discriminazioni, relativamente all'attività comunale di esecuzione dei piani urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione (p.p.a.).

A riguardo, occorrendo consentire che si completasse l'iter di attuazione di strumenti urbanistici esecutivi nell'ambito di p.p.a. vigenti, la legge regionale n.2/92 ha esentato dal "blocco" gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi anche solo adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 30/90 (6 giugno 1990).

Senonchè la stessa l.r. 2/92 ha determinato una ingiustificata discriminazione tra situazioni, in punto di diritto, sostanzialmente analoghe.

Infatti, ha dato rilevanza ad un momento "interno" del procedimento di formazione dello strumento esecutivo, quale appunto l'adozione, secondo un criterio che appare "casuale" e non conforme a principi di razionalità amministrativa.

Risulta essere più logica, razionale ed al tempo stesso coerente con i principi ai quali si informa il sistema, la scelta proposta con il presente d.d.l.; essa scelta risponde all'intendimento di attribuire rilevanza, al fine dell'esenzione dal vincolo indiscriminato, da un lato al momento oggettivo, costituito dall'inclusione degli interventi in p.p.a. vigenti alla data di entrata in vigore della legge (6.06.90) (con ciò essendosi manifestato l'intento dell'ente locale di dare concreta esecuzione al piano) e dall'altro al momento soggettivo, costituito dalla presentazione dell'istanza (con il che il proprietario dimostra di voler, per la sua parte, rendersi soggetto protagonista dell'attività di attuazione della programmazione urbanistica).

III

Inoltre, sotto un profilo di giustizia sostanziale, la opzione operata dalla l.r. 2/92 "a posteriori", mediante l'introduzione di un criterio incidente su situazioni già in atto, ha potuto determinare discriminazioni non giustificabili.

Il reale configurarsi di situazioni di discriminazione ingiustificata è stata segnalata da alcuni comuni interessati, fra cui il Comune di Bari, che con nota n. 214/GAB93 del 27.04.1993 ha, tra l'altro, fortemente sollecitato la modifica del vigente quadro normativo regionale, nel senso indicato dalla presente proposta di legge."""


Sui vari profili illustrati la 5° Commissione ha ampiamente discusso esprimendo infine, a maggioranza, parere favorevole alla proposta presentata.

Unico rilievo che si solleva riguarda il tempo in cui il CUR dovrà esprimere il proprio parere; tale scadenza, infatti, è sembrata troppo stretta, dato lo stato a tutti ben noto della struttura in parola.

Per gli stessi motivi ma anche e soprattutto per ragioni di principio, è sembrato opportuno cassare il "silenzio-assenso" contenuto nella norma in esame, al fine di consentire alla Regione di esercitare comunque le sue funzioni di governo e di controllo. Al riguardo la Commissione ha formulato la proposta di emendamento allegato.

Invito pertanto il Consiglio ad approvare la legge, emendata come innanzi chiarito.

Bari, 15 giugno 1993

A. Tedesco




Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Proposta di legge

""Modifica dell'art.2 comma 2 l.r. 11 maggio 1930,n.30""

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE

Sostituire le due ultime righe dell'articolo unico da "Detto parere... "
fino a "...favorevolmente espresso." con la seguente frase:

""Detto parere deve essere reso entro novanta giorni dalla data di richiesta.""

~~G. Manna~~

Si
e. magg.
art. Misto

3



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

PROPOSTA DI LEGGE

"" Modifica dell'art.2 comma 2 l.r. 11 maggio 1990,n.30""

Articolo unico

1. Il 2° comma dell'art.2 l.r. 11 maggio 1990,n.30, così come modificato dalla l.r. 11 febbraio 1991,n.2, viene così come di seguito sostituito:

" L'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 ~~è~~ consentita nelle zone "A" e "B" previsti dagli strumenti urbanistici.

Nelle zone "C", nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) presentati alla data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione (P.p.a.) approvati alla stessa data. Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) dovranno, però, essere sottoposti a preventivo parere del C.U.R. per l'accertamento di non contrasto con le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.

Detto parere dovrà essere formulato entro 30 giorni dalla data di richiesta; trascorso tale termine detto parere si intenderà favorevolmente espresso".

→

G. Nanni